

**Circolare AIOP 13 luglio 2023, n. 129 - D.M. ambiente e sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59 “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti c.d. RENTRI” (diretta alle Istituzioni associate)**

Facciamo seguito alla nostra circolare n. 6/2019 per segnalarVi che nella G.U. n. 126, del 31 maggio 2023 è stato pubblicato il D.M. ambiente e sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, con il quale è stato adottato il regolamento recante la “disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 188-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152”, entrato in vigore il 15 giugno 2023, che contestualmente dispone l’abrogazione dei D.M. ambiente n. 145 e n. 148 del 1998.

Il predetto regolamento, pertanto, interviene a definire la disciplina del nuovo registro di tracciabilità dei rifiuti, denominato RENTRI, già istituito dall’art. 6 del D.L. 135/2018, a seguito della soppressione del SISTRI, nonché la disciplina dei modelli di registro cronologico e dei formulari di identificazione, delle modalità di tenuta degli stessi in formato digitale e di trasmissione dei dati al Registro.

A tal proposito, è bene, anzitutto, precisare che tra i soggetti tenuti all’iscrizione al RENTRI, come individuati all’art. 12 del decreto in esame e all’art. 188-bis, comma 3-bis del D.Lgs. 152/2006 (TUA - Testo Unico Ambientale), di recente introdotto dal D.Lgs. 213/2022, sono ricompresi i “produttori di rifiuti pericolosi” secondo la classificazione riportata nell’allegato D del TUA (come modificato dall’art. 8 del citato D.Lgs. 213/2022).

In tale ultima tipologia di rifiuti rientrano, in particolare, alcune tipologie di rifiuti “prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate [...]” (identificati dai codici di sei cifre riferiti al capitolo 18), quali, a titolo esemplificativo, “i rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni” e “i medicinali citotossici e citostatici”.

Quanto all’oggetto e alle finalità della normativa in oggetto, secondo il disposto dell’art. 1, il regolamento, nel disciplinare l’organizzazione e il funzionamento del sistema di tracciabilità, definisce:

- i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti e al formulario di identificazione di cui agli artt. 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006;
- le modalità di iscrizione al RENTRI e gli adempimenti per coloro che siano obbligati ad iscriversi o che intendano volontariamente aderirvi;
- il funzionamento del RENTRI e le modalità di trasmissione dei dati;
- le modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con l’Istituto superiore per la ricerca ambientale, al fine del loro inserimento nel Catasto di cui all’art. 189 del citato D.Lgs. 152/2006;
- le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali;
- le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;
- le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione di avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all’art. 188-bis, comma 4, lett. h) del D.Lgs. 152/2006.

Il comma 3 dell’art. 1 fornisce indicazioni in merito al contenuto degli allegati al decreto che disciplinano, rispettivamente, il modello di registro cronologico di carico e scarico e di formulario di identificazione (allegati I e II), nonché i contributi e il diritto di segreteria per l’iscrizione al RENTRI, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 135/2018 (allegato III).

Il Titolo II del regolamento in esame è, invece, dedicato al registro cronologico di carico e scarico e al formulario di identificazione.

Con riferimento al registro cronologico di carico e scarico, l’art. 4, al comma 1, dà atto dell’approvazione del modello di registro di cui all’art. 190, comma 2, del TUA, come riportato all’allegato 1, nel quale devono essere integrate anche le informazioni dei formulari di identificazione del rifiuto.

Il comma 2 dell’art. 4, definisce, inoltre, le modalità di tenuta del suddetto registro da parte dei soggetti obbligati di cui all’art. 190, comma 1, del TUA, tra i quali rientrano “le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi”, prevedendo, in particolare:

- 1) la tenuta del registro in modalità cartacea fino alla data di iscrizione al RENTRI, mediante la stampa di un format esemplare reso disponibile tramite il portale del RENTRI, compilato e vidimato dalle camere di commercio competenti per territorio, secondo le procedure già previste per i registri IVA;
- 2) la tenuta del registro in modalità digitale dalla data di iscrizione al RENTRI, con vidimazione digitale effettuata mediante l’assegnazione di un codice univoco da parte dell’apposito servizio reso dalle camere di commercio, tramite apposita app collegata al RENTRI.

Quanto alla compilazione in modalità digitale, la disposizione precisa che dovrà essere effettuata:

- rendendo le registrazioni consultabili dagli organi di controllo con mezzi informatici messi a disposizione dall’operatore (per tale intendendosi il soggetto iscritto al RENTRI) e garantendo la possibilità di riprodurre i documenti posti in conservazione e l’estrazione delle informazioni dagli archivi informatici qualora venisse richiesto in sede di ispezione;
- numerando progressivamente le registrazioni e rendendo immodificabile la numerazione, nonché garantendo l’identificabilità dell’utente (per tale intendendosi il soggetto che accede mediante strumenti di autenticazione digitale alla piattaforma);

- memorizzando ogni rettifica alle registrazioni con l'identificativo dell'utente che l'ha effettuata e l'identificativo temporale con data e ora;

- assicurando che i sistemi gestionali adottati dall'operatore garantiscano il rispetto delle regole di cui al Codice dell'amministrazione digitale nella formazione dei documenti.

Quanto al formulario di identificazione del rifiuto, l'art. 5 dà atto dell'approvazione del modello di formulario di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, come riportato all'allegato II, precisando che tale documento deve essere emesso dal produttore o dal detentore dei rifiuti, in conformità al citato modello e, successivamente, integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.

La vidimazione può avvenire in forma digitale o cartacea, secondo le modalità indicate, rispettivamente, agli artt. 6 e 7 e l'acquisizione del formulario compilato in tutte le sue parti da parte del produttore vale ai fini della verifica e dell'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, ex art. 188-bis, comma 4, lett. h) del TUA.

Gli artt. 6 e 7 disciplinano, rispettivamente, i formulari di identificazione in formato cartaceo e in formato digitale.

Con riferimento al formulario in formato cartaceo, tenuto dai soggetti non iscritti al RENTRI, secondo il disposto dell'art. 6, deve essere generato secondo il modello di cui all'allegato II ed identificato da un codice univoco e da apposito contrassegno reso disponibile dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio, tramite apposita applicazione utilizzabile, previa registrazione, attraverso il RENTRI.

La disposizione precisa, inoltre, che il formulario cartaceo, stampato in formato A4, è riprodotto in due copie, compilate, datate, firmate dal produttore e sottoscritte, altresì, dal trasportatore, delle quali, una rimane al produttore, l'altra viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario, che rilascia una riproduzione al trasportatore.

Per quanto concerne, invece, il formulario in formato digitale, ai sensi dell'art. 7, si tratta di un documento informatico il cui formato è definito secondo le specifiche tecniche pubblicate sul sito del RENTRI dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Anche questo formulario viene vidimato digitalmente tramite l'assegnazione di un codice univoco reso disponibile da apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI.

Il formulario viene aggiornato dagli operatori tramite i sistemi gestionali da essi adottati, per assicurarne la progressiva compilazione e sottoscrizione - mediante l'utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica - nelle varie fasi del trasporto.

Al fine di garantire i controlli su strada, la disposizione prevede, inoltre la possibilità di accompagnare i rifiuti da una stampa del formulario digitale o, in alternativa, di esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo di dispositivi mobili.

Da ultimo, sempre con riferimento al registro cronologico e al formulario di identificazione, l'art. 9 precisa che i nuovi modelli di cui agli allegati I e II saranno applicabili dalla data indicata all'art. 13, comma 1, lett. a) e, dunque, a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi dall'entrata in vigore del decreto.

Il Titolo III, infine, è dedicato al RENTRI.

L'art. 10 ne disciplina la struttura organizzativa, precisando, anzitutto, che il registro è gestito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 ed utilizza la piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali, nella quale è integrato, interconnessa con la rete telematica delle camere di commercio.

Il registro, secondo il disposto dell'art. 10, comma 2, è articolato in due sezioni:

- una anagrafica, contenente i dati anagrafici degli operatori e le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate agli stessi per le attività di gestione dei rifiuti;

- una relativa alla tracciabilità, comprensiva dei dati relativi agli adempimenti di cui agli artt. 190 e 193 del TUA (relativi al registro cronologico e al trasporto rifiuti).

L'art. 11, invece, fornisce indicazioni in merito alle funzioni di supporto tecnico operativo attribuite all'Albo nazionale dei gestori ambientali, per la gestione dei rapporti con l'utenza, le associazioni di categoria e le associazioni dei produttori di software, per gli aspetti operativi di funzionamento della piattaforma, nonché per la predisposizione della documentazione tecnica relativa alle specifiche funzionali per la gestione ed evoluzione del RENTRI.

La disposizione attribuisce, inoltre, alle sezioni regionali delle camere di commercio, funzioni volte ad assicurare la gestione dei rapporti con gli utenti del RENTRI e delle procedure applicative relative all'iscrizione e alla verifica dei pagamenti.

Con particolare riferimento all'iscrizione al RENTRI, il già citato art. 12, individua i soggetti tenuti all'iscrizione al registro e prevede, altresì, l'obbligo di versamento di un diritto di segreteria per ogni unità locale soggetta all'obbligo di iscrizione, secondo gli importi indicati alla voce 36.1 della tabella A allegata al D.M. sviluppo economico 17 luglio 2012.

L'iscrizione al RENTRI, secondo il disposto dell'art. 13, deve essere effettuata, dalla data di entrata in vigore del regolamento:

A) a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti e per tutti i soggetti diversi dai produttori iniziali;

B) a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;

C) a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti i restanti produttori di rifiuti speciali pericolosi obbligati ex art. 12, comma 1.

La norma precisa, inoltre, che il calcolo relativo al numero dei dipendenti deve essere effettuato con riferimento al numero di presenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Per garantire la copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del RENTRI, l'art. 14 prevede, a carico degli iscritti, il pagamento di un contributo annuale e di un diritto di segreteria, nella misura e con le modalità indicate nell'allegato III, da versare entro il 30 aprile di ciascun anno.

I soggetti iscritti al RENTRI, inoltre, a decorrere dalla data di iscrizione e con cadenza mensile, devono trasmettere al sistema i dati contenuti nel registro di carico e scarico, nonché i dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi emessi in modalità digitale (art. 15), assicurando l'interoperabilità del loro sistema gestionale con il RENTRI.

Tutte le operazioni relative all'iscrizione al RENTRI e alla trasmissione dei dati devono essere effettuate secondo le modalità operative che verranno stabilite dalla Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dall'art. 21.

L'art. 18, inoltre, prevede la possibilità per i produttori iniziali di rifiuti di adempiere agli obblighi connessi al RENTRI delegando le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lett. pp) del TUA, ferma restando la responsabilità del produttore per il contenuto delle informazioni inserite nel sistema.

Infine, viene prevista la predisposizione, da parte del Ministero dell'ambiente, di un servizio diretto ai singoli operatori e volto ad agevolare l'assolvimento degli adempimenti agli obblighi imposti dal regolamento, con particolare riferimento alla trasmissione dei dati, nonché di un servizio per l'utilizzo dell'interoperabilità degli strumenti di autenticazione e sottoscrizione digitale.